

## Capitolo Primo

# LA FAMIGLIA TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE

## Sezione prima

# FAMIGLIA E PARENTELA ALLE SOGLIE DEL TERZO MILLENNIO

### Sommario

---

1. Dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare. – 2. La riforma del diritto di famiglia. – 3. La parentela.

### 1. *Dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare*

L'evoluzione più significativa del diritto di famiglia negli ultimi due o tre secoli consiste nel graduale passaggio dalla famiglia patriarcale o allargata a quella nucleare o ristretta<sup>1</sup>; un tempo la famiglia era composta

---

<sup>1</sup> CICU, *Il diritto di famiglia*, Roma 1914; BARASSI, *La famiglia legittima nel nuovo codice*, 3<sup>a</sup> ed., Milano 1947; SARACENO, *La famiglia nella società contemporanea*, Torino 1975; DOGLIOTTI, *Famiglia (dimensioni della)*, Dig. sez. civ., VIII, Torino 1992, 174; GHERRO, *Famiglia nel diritto canonico*, ivi, 217; BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino 1998; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, 3<sup>a</sup> ed., Padova 1999, IV, 3; BIANCA, *Diritto civile*, II, 3<sup>a</sup> ed., Milano 2001, 3; UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia, 1796-1975*, Bologna 2002; T. AULETTA, *Dal code civile del 1804 alla disciplina vigente: considerazioni sugli itinerari del diritto di famiglia*, *Fam*, 2005, 405-435; SCALISI, *Famiglia e famiglie in Europa*, *RDC*, 2013, 7-24; *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi*, I, *RDC*, 2013, 1043-1061; II, *RDC*, 2013, 1287-1318; BUSNELLI, M.C. VITUCCI, *Frantumi europei di famiglia*, *RDC*, 2013, 767-787; T. AULETTA, *Diritto di famiglia*, 2<sup>a</sup> ed., Torino 2014; M.G. CUBEDDU, *Le corti europee sulle grandi questioni di diritto di famiglia*, in *Studi Iudica*, Milano 2014, 1465-1475; SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, 6<sup>a</sup> ed., Padova 2015; ID., *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, *RTDPC*, 2017, 567-578; MACCARO, MILITERNI, *Famiglia contemporanea tra biodiritto e bioetica*, Napoli 2016; PARADISO, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non*

da più nuclei familiari discendenti da un unico capostipite. Molto spesso i figli continuavano a convivere con i genitori anche dopo il matrimonio; le figlie viceversa con il matrimonio uscivano definitivamente dalla famiglia natale per entrare a far parte del nucleo familiare del marito. Ne conseguiva che i figli, anche in età matura, ormai sposati e con prole, continuavano a vivere sotto lo stesso tetto del capostipite, nonché ad essere soggetti alla sua potestà. Più generazioni, e a volte più rami collaterali, conducevano dunque una vita comune. La famiglia patriarcale o allargata era tipica di un'economia rurale, in cui era importante restare uniti al fine di non disperdere le energie familiari; solo l'unione delle forze di tutti i membri della famiglia consentiva infatti la coltivazione della terra, l'allevamento del bestiame, nonché ancora la difesa contro eventuali attacchi esterni.

In seguito, a partire dalla rivoluzione industriale, la famiglia patriarcale ha però iniziato a sfaldarsi sempre più. Le nuove condizioni di lavoro offerte dall'industria non rendevano più necessaria l'unione delle forze di tutti i membri della famiglia; il lavoro veniva svolto in grandi opifici in cui ciascuno collaborava in via del tutto anonima con persone a lui sconosciute. In questo modo i legami che un tempo univano la grande famiglia si sono progressivamente allentati, fino a lasciare il posto alla famiglia nucleare o ristretta moderna. La famiglia moderna è composta esclusivamente dai due coniugi e dai figli. I figli a loro volta cessano di farne parte quando raggiungono la maggior età e a loro volta si sposano formando un nuovo nucleo familiare.

Il passaggio dalla famiglia patriarcale a quella nucleare non ha però ovviamente comportato un completo venir meno dei legami e dei vincoli di parentela tra discendenti, fratelli e sorelle, cugini, e così via. Il legislatore riconosce, specie per finalità di carattere successorio, i vincoli di parentela fino al sesto grado (art. 77 c.c.); attribuisce inoltre ai nonni un dovere di contribuire ai bisogni dei figli e della loro famiglia, nel caso in cui i genitori non siano in grado di provvedere in modo adeguato (art. 148, 1° comma, c.c.); riconosce inoltre ai parenti più stretti la legittimazione a sollecitare tutta una serie di interventi da parte dell'autorità giudiziaria,

---

*c'è*, RDC, 2016, 1306-1318; BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, RDC, 2016, 1447-1478; BONILINI (Cur.), *Trattato di diritto di famiglia*, 4 voll., Milano 2016; CAGGIA, *Capire il diritto di famiglia attraverso le sue fasi*, RDC, 2017, 1572-1595; DELL'ANNA, VITERBO, *Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell'interprete*, Napoli 2018; S. PATTI, *Il diritto di famiglia nell'ateneo catanese: una scuola al plurale*, RDC, 2019, 547-562; SALANITRO, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, RDC, 2019, 563-582; M. BIANCA, *I nuovi modelli familiari*, in AA.VV., *Studi in memoria di Paolo Maria Vecchi*, Napoli 2019, 279-296; FERRAND, *Droit de la famille et obligations alimentaires aperçu comparatif*, RIDC, 2013, 637-680; VIGLIONE, *We the Family: il significato della tradizione nel disegno giurisprudenziale della famiglia Americana*, RDC, 2017, 1215-1237.

come per esempio la legittimazione attiva all'azione di interdizione (art. 417 c.c.), e così via (artt. 102, 336 c.c.).

La famiglia, intesa come unità produttiva, conserva inoltre rilevanza nella piccola impresa (art. 2083 c.c.), nell'artigianato, nonché nelle imprese familiari (art. 230 *bis*).

## 2. *La riforma del diritto di famiglia*

Il processo di transizione dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare è stato sicuramente molto lungo; e così pure quello che ha condotto ad una progressiva parificazione della posizione dei coniugi nell'ambito della famiglia. La prima tappa di questo processo venne compiuta nel 1919 quando vennero abolite le norme che richiedevano ai fini della validità dei contratti conclusi dalla moglie l'autorizzazione del marito.

Nonostante che in seguito la libertà della moglie di disporre liberamente dei suoi beni non sia più stata messa in discussione, la disciplina originaria del codice civile italiano era ancora ispirata ad una concezione tradizionale della famiglia. Piuttosto netta era in particolare la contrapposizione dei ruoli dei due coniugi. Il marito era considerato il capo della famiglia, e la moglie era pertanto mantenuta in una posizione subordinata. L'art. 144 c.c. stabiliva che: "Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli crede opportuno fissare la sua residenza". Il quadro era completato dall'art. 145 c.c. ai sensi del quale: "Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze".

In seguito l'idea della sostanziale uguaglianza dei coniugi era però destinata a farsi viepiù strada. Già differente appare l'immagine della famiglia accolta dalla Costituzione del 1947. Ai sensi dell'art. 29: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Questa norma ribadisce il principio generale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Ecco quindi come nel giro di appena cinque anni la formulazione dell'art. 29 Cost. appaia notevolmente differente rispetto a quella dell'art. 144 c.c. In seguito numerose disposizioni del codice civile sono infatti state caducate dalla Corte Costituzionale per contrasto con i principi della Costituzione<sup>2</sup>; in particolare sono state caducate le norme che ponevano

---

<sup>2</sup> Per l'analoga evoluzione che si è verificata nel diritto tedesco: HENRICH, *Diritto di famiglia e giurisprudenza costituzionale in Germania: riforma del diritto di famiglia ad opera dei giudici costituzionali?*, RDC, 1991, I, 49.

disparità tra i coniugi in ordine ai doveri di mantenimento reciproci <sup>3</sup>, nonché quelle che valutavano in modo diverso le conseguenze dell'adulterio maschile e femminile <sup>4</sup>.

È però solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che un tale processo può veramente dirsi concluso (l. 19 maggio 1975, n. 151). La riforma ha infatti parificato in modo quasi completo la posizione dei coniugi nell'ambito della famiglia. Ai sensi dell'art. 143, 1° comma, c.c. con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; ed in base all'art. 144, 1° comma, c.c. i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

Il marito non è dunque più il capo della famiglia. Parimenti il codice ha abolito l'espressione "patria potestà" e la ha sostituita con l'espressione "potestà dei genitori" (art. 316 c.c.). Questo processo non è però stato completo; ai sensi dell'art. 316, 4° comma, c.c. se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Questo è uno degli ultimi residui<sup>5</sup> della posizione preminente di cui fino al 1975 godeva il padre nell'ambito della famiglia. Ci si può interrogare circa la legittimità costituzionale di una tale norma; l'art. 29, 2° comma, Cost. ammette peraltro esplicitamente la possibilità di deroghe al principio di uguaglianza tra i coniugi, ove ciò risulti necessario per garantire l'unità della famiglia.

### 3. *La parentela*

Sebbene nei tempi moderni la famiglia patriarcale abbia per lo più ceduto il posto alla famiglia nucleare, questo non ha comportato un venir meno della rilevanza dei rapporti di parentela<sup>6</sup>, specie ai fini successori. Per parentela si intende il vincolo che lega le persone che discendono da uno stesso antenato o stipite (art. 74 c.c.). Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 c.c.). L'intensità della parentela dipende dal suo grado; per calcolare il grado della parentela, sia in linea retta che collaterale, occorre calcolare il numero delle persone senza tener conto dello stipite; tra genitori e figli vi è

<sup>3</sup> C. Cost., 13 luglio 1970, n. 133.

<sup>4</sup> C. Cost., 3 dicembre 1969, n. 147.

<sup>5</sup> Si veda inoltre il disposto degli artt. 643, 2° comma, 777, 1° comma, c.c.

<sup>6</sup> DOGLIOTTI, *Famiglia (dimensioni della)*, Dig. sez. civ., VIII, Torino 1992, 174; REMOTTI, *Famiglia, matrimonio e parentela in etnologia*, ivi, 203.

una parentela di primo grado; tra nonni e nipoti di secondo grado; tra zii e nipoti di terzo grado; tra cugini<sup>7</sup> di quarto grado, e così via. Normalmente la parentela assume rilevanza ai fini del diritto esclusivamente entro il sesto grado (art. 77 c.c.).

L'affinità è viceversa il legame che unisce il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (art. 78, 1° comma, c.c.)<sup>8</sup>. Molto semplicemente per stabilire il grado di affinità occorre far riferimento al grado di parentela nei confronti dell'altro coniuge: nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (art. 78, 2° comma, c.c.). Il rapporto di affinità non cessa neppure nel caso in cui i coniugi siano senza prole ed uno di loro muoia (art. 78, 3° comma, c.c.). Il vincolo di affinità cessa soltanto nel caso in cui il matrimonio venga dichiarato nullo (art. 78, 3° comma, c.c.)<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>T. Venezia, 25 luglio 1992, *RN*, 1993, 719.

<sup>8</sup>TAR Veneto, 22 aprile 1982, n. 316, *TAR*, 1982, I, 2028.

<sup>9</sup>Cass., 7 giugno 1978, n. 2848, *DFP*, 1979, 1092: "Il vincolo di affinità e l'obbligo della corresponsione degli alimenti tra affini non vengono meno né con lo scioglimento del matrimonio né con la cessazione dei suoi effetti civili".

## Sezione seconda

# GLI ALIMENTI

### Sommario

---

1. La nozione. – 2. I soggetti obbligati. – 3. I presupposti. – 4. La nascita del diritto agli alimenti. – 5. La misura degli alimenti. – 6. Le modalità di somministrazione. – 7. L'inadempimento. – 8. L'adempimento del terzo. – 9. La natura del diritto agli alimenti. – 10. La cessazione del diritto agli alimenti. – 11. Autonomia privata ed alimenti. – 12. Profili processuali. – 13. Alimenti e diritto internazionale privato.

### 1. *La nozione*

Sebbene la rilevanza del vincolo di parentela si sia ormai notevolmente affievolita rispetto ad un tempo, i doveri di solidarietà tra parenti ed affini riacquistano tutta la loro importanza nel caso in cui uno di loro si venga a trovare in stato di bisogno. Nei casi di questo genere il legislatore impone in primo luogo ai parenti ed affini di prendersi cura del bisognoso riconoscendo a quest'ultimo il diritto di percepire gli alimenti (art. 433 c.c.)<sup>10</sup>.

Si consideri tuttavia che i doveri di solidarietà che tuttora sussistono tra familiari e parenti stretti, sono affiancati dai doveri di solidarietà so-

---

<sup>10</sup> CICU, *La natura giuridica dell'obbligo alimentare fra congiunti*, RDC, 2010, 145-194; BO, *Il diritto degli alimenti*, 2ª ed., Milano 1935; G. TEDESCHI, *Gli alimenti*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da Vassalli, 2ª ed., Torino 1958, 381-453; LAVAGGI, *Alimenti (dir. rom.)*, ED, II, Milano 1958, 18-21; MARONGIU, *Alimenti (dir. int.)*, *ivi*, 21-24; TAMBURRINO, *Alimenti (dir. civ.)*, *ivi*, 25-50; PROVERA, *Alimenti*, in *Comm. dir. civ.*, dir. da Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1972; ID., *Alimenti, Dig. sez. civ.*, I, Torino 1987, 260-272; VINCENZI AMATO, *Gli alimenti*, Milano 1973; ID., *Gli alimenti*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Rescigno, 2ª ed., Milano 2008, 4, III, 885-975; TRABUCCHI, *Alimenti (dir. civ.)*, NNDI, App., I, Torino 1980, 225-238; T.A. AULETTA, *Alimenti e solidarietà familiare*, Milano 1984; ID., *Alimenti (dir. civ.)*, EG, Roma, s.d., 1-12; ARGIROFFI, *Gli alimenti. I profili oggettivi del rapporto*, Torino 1993; ID., *Degli alimenti*, in *Comm. cod. civ.*, dir. da Schlesinger, Milano 2008; DOGLIOTTI, *Doveri familiari e obbligazione alimentare*, Milano 1994; BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino 1998, 339-348; Galgano, *Diritto civile e commerciale*, 3ª ed., Padova 1999, IV, 14-16; FIGONE, *Alimenti (dir. civ.)*, Postilla di aggiornamento, *ivi*, 1-5; FERRANDO, *Alimenti, Dig. sez. civ.*, Agg. \*, Torino 2000, 51; TERRANOVA, *Contributo ad una teoria unitaria delle prestazioni alimentari*, Napoli 2004; CAVALLARO, *Gli alimenti*, in *Diritto civile*, dir. da Rescigno e Lipari, Milano 2009, I, II, 239-242; PACIA, *Degli alimenti*, in *Comm. cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, Torino 2009, *sub artt.* 433-448 c.c., 469-581; BIANCA, *Diritto civile*, II, *La famiglia*, 5ª ed., Milano 2014, 481-497.

ciale, il cui adempimento è demandato allo stato ed alle istituzioni pubbliche; nel corso del XX secolo il settore pubblico si è fatto carico di molte situazioni di disagio, basti per esempio ricordare lo sviluppo della previdenza sociale, del sistema pensionistico, della sanità pubblica, e così via; il che ha inevitabilmente inciso sul sistema tradizionale degli obblighi alimentari, facendo venir meno o per lo meno attenuando lo stato di bisogno; in concreto ha inoltre determinato non pochi problemi di coordinamento e di raccordo tra la sfera di intervento pubblico e quella demandata ai privati, non ancora del tutto risolti. Quello che peraltro è certo è che la tendenziale contrazione dello stato sociale, quale si è verificata a partire dalla ultime decadi del XX secolo, come conseguenza della progressiva riduzione dei finanziamenti pubblici, ha comportato una nuova rivalutazione degli obblighi di solidarietà familiare.

L'obbligo alimentare non va confuso con altri obblighi aventi un contenuto in un certo senso analogo previsti dal legislatore; si pensi per esempio all'obbligo che incombe su entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143, 3° comma, c.c.), all'obbligo dei coniugi di mantenere la prole (art. 147 c.c.), nonché ancora a quello dei figli di contribuire al mantenimento della famiglia (art. 315 c.c.). Si tratta infatti di doveri fisiologici all'esistenza stessa di una famiglia. Un tempo anche il marito era tenuto al mantenimento della moglie; opportunamente, la riforma del diritto di famiglia ha sostituito un tale obbligo di mantenimento, con quello di contribuire ai bisogni della famiglia, il quale grava su entrambi i coniugi. Resta comunque la differenza di fondo tra la figura del mantenimento e quella degli alimenti; mentre l'obbligo di mantenimento è configurabile esclusivamente nei confronti di un coniuge a favore dell'altro, o dei coniugi a favore dei figli, l'obbligo alimentare ha un ambito di applicazione molto più vasto; in secondo luogo, anche sotto il profilo del contenuto, mentre l'obbligo di mantenimento deve essere rapportato alla condizione economica di chi è tenuto al mantenimento, e prescinde dallo stato di bisogno dell'avente diritto, l'obbligo alimentare non implica condivisione di uno *status*, ma piuttosto la devoluzione di quanto strettamente necessario per ovviare ad uno stato di bisogno dell'avente diritto.

Il codice non presenta peraltro una disciplina generale dell'obbligo di mantenimento; un discorso comparabile poteva essere ripetuto anche a proposito del codice civile del 1865, il quale non disciplinava in generale neppure l'istituto degli alimenti; in dottrina e in giurisprudenza si era peraltro ormai giunti a delineare con sufficiente precisione i caratteri generali degli alimenti, il che ha costituito la base per la successiva disciplina codicistica del 1942.

## 2. *I soggetti obbligati*

Il legislatore pone una vera e propria graduatoria di soggetti tenuti all'obbligo alimentare. L'obbligo alimentare grava con precedenza rispetto ad ogni altro obbligato sul donatario<sup>11</sup>, tranne che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria (art. 437 c.c.). Il rifiuto indebito degli alimenti può essere causa di revoca della donazione (art. 801 c.c.)<sup>12</sup>. Il donatario non è peraltro tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 438, 3° comma, c.c.). Discusso è se l'obbligo di prestare gli alimenti sorga anche in caso di donazioni indirette; parte della dottrina lo ammette, altra lo nega; tra le due opinioni sembra preferibile quella positiva, tenuto conto del fatto che anche le donazioni indirette sono nella sostanza donazioni.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono inoltre tenuti i familiari indicati nell'art. 433 c.c.

### 1. Il coniuge

a) Caduto l'obbligo del marito di mantenere la moglie, attualmente entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143, 3° comma, c.c.); il che è espressione di una concezione tendenzialmente paritaria del rapporto tra i coniugi; resta invece l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere i figli (art. 147 c.c.); obbligo che è prioritario rispetto a quello di altri soggetti, come per esempio i nonni, i quali non sono tenuti a contribuire, ove anche solo uno dei due coniugi sia in grado di assolvere il suo obbligo di mantenimento<sup>13</sup>; obbligo di mantenimento che in genere non cessa con la maggior età, ma solo quando il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica<sup>14</sup>, per esempio lavorando<sup>15</sup>; questo non esclude peraltro che in seguito il figlio possa vantare diritto agli ali-

<sup>11</sup> BO, *Sul diritto agli alimenti del donante*, RDC, 1931, 3; Cass., 5 marzo 1951, n. 536, FI, 1951, I, 715.

<sup>12</sup> Cass., 17 maggio 1968, n. 1557, FI, 1968, I, 1784.

<sup>13</sup> T. Roma, 7 aprile 2004, GM, 2004, 1332; T. Vicenza, 4 settembre 2009; Cass., 30 settembre 2010, n. 20509; T. Rieti, 20 novembre 2012, DF, 2013, 578: "L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l'obbligo degli ascendenti è subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un adeguato aiuto economico per il solo fatto che uno dei genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli".

<sup>14</sup> Lo stesso vale anche per l'assegno di separazione: Cass., 8 settembre 1998, n. 8868, GI, 1999, 916.

<sup>15</sup> T. Roma, 23 marzo 2012, DF, 2012, 1694.



menti, ove in stato di bisogno, per esempio in seguito alla perdita del posto di lavoro<sup>16</sup>.

b) In caso di nullità del matrimonio<sup>17</sup>, se entrambi i coniugi sono in buona fede, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze (art. 129, 1° comma, c.c.). Il coniuge in mala fede è viceversa tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto, che deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni (art. 129 *bis*, 1° comma, c.c.); somma che ha una funzione risarcitoria/sanzionatoria; tenuto conto del fatto che è dovuta anche in mancanza della prova di danni, è possibile parlare di pene private<sup>18</sup>; il coniuge responsabile è inoltre tenuto a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede (art. 129 *bis*, 1° comma, c.c.).

c) Con la separazione restano inalterati i doveri di mantenimento nei confronti dei figli; il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 c.c. è peraltro sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi (art. 146, 1° comma, c.c.)<sup>19</sup>; il coniuge, a cui non sia stata addebitata la separazione, qualora non abbia adeguati redditi propri, e non possa procurarseli lavorando<sup>20</sup>, ha diritto a percepire quanto è necessario al suo mantenimento (art. 156, 1° comma, c.c.)<sup>21</sup>; diritto che può peraltro venir meno nel caso in cui venga instaurata una stabile convivenza con altri<sup>22</sup>; in caso di separazione con addebito, permane viceversa soltanto il diritto agli alimenti, ove se ne ravvisino i presupposti (art. 156, 3° comma, c.c.)<sup>23</sup>. L'en-

---

<sup>16</sup> Cass., 12 agosto 1954, n. 2942; Cass., 5 agosto 1997, n. 7195; Cass., 28 gennaio 2008, n. 1761.

<sup>17</sup> VISINTINI, *Invalità del matrimonio e responsabilità civile*, DFP, 1979, 870-886.

<sup>18</sup> Più ampiamente: P. GALLO, *Trattato di diritto civile*, VII, *L'arricchimento senza causa, la responsabilità civile*, Torino 2018.

<sup>19</sup> Cass., 9 luglio 1962, n. 1802, *FI*, 1963, I, 189: "Affinché la sospensione delle obbligazioni del mantenimento e degli alimenti alla moglie, che ha abbandonato il domicilio del marito, sia legittima è necessario che questi provi di averla seriamente richiamata al domicilio coniugale"; Cass., 25 ottobre 1978, n. 4842, *FI*, 1980, I, 1133, con nota di JANNARELLI, *L'allontanamento dalla residenza familiare ed i rapporti patrimoniali tra coniugi*.

<sup>20</sup> T. Roma, 11 maggio 2009, *DFP*, 2010, 196.

<sup>21</sup> A. Firenze, 1-8 febbraio 1956, *Mass. GC*, 1956, n. 84; Cass., 4 aprile 1998, n. 3490, *GI*, 1999, 729.

<sup>22</sup> Cass., 4 aprile 1998, n. 3503, *FI*, 1998, I, 2154.

<sup>23</sup> Cass., 7 luglio 2004, n. 12477, *GC*, 2005, I, 699; Cass., 26 settembre 2011, n. 19579, *DFP*, 2013, 1015.

tità dell'assegno può essere determinata anche tramite apposita convenzione<sup>24</sup>, salva l'irrinunciabilità del diritto stesso<sup>25</sup>.

d) Anche in caso di divorzio è prevista la devoluzione di un assegno (art. 5 l. 1° dicembre 1970, n. 898), determinato sulla base di parametri differenti rispetto a quelli operanti in caso di separazione<sup>26</sup>, la cui funzione è quella di garantire al coniuge privo di mezzi adeguati<sup>27</sup>, un tenore di vita rapportabile a quello goduto in precedenza<sup>28</sup>, previo accertamento della capacità lavorativa del coniuge richiedente<sup>29</sup>; tenuto conto dell'indisponibilità dei diritti in questione, la giurisprudenza esclude la validità degli eventuali accordi determinativi della misura dell'assegno<sup>30</sup>, ma la soluzione è contestata da una parte della dottrina<sup>31</sup>; ne consegue l'irrelevanza di quanto stabilito in sede di separazione<sup>32</sup>; il diritto all'assegno non è escluso dall'eventuale accordo intervenuto al momento della separazione, in virtù del quale essi abbiano dichiarato di non aver più nulla da pretendere l'un l'altro<sup>33</sup>; a questi fini è inoltre irrilevante che il coniuge abbia anche un figlio soggetto ad obbligo alimentare, dato che un tale obbligo è di grado posteriore a quello gravante sull'altro coniuge<sup>34</sup>. Il giudice di merito è legittimato a far decorrere l'assegno divorzile dal momento della do-

<sup>24</sup> Cass., 28 febbraio 1966, n. 616, *FI*, 1966, I, 1841.

<sup>25</sup> Cass., 13 aprile 1960, n. 860, *GC*, 1960, I, 1371.

<sup>26</sup> Cass., 28 ottobre 1994, n. 8912, *FD*, 1995, 14.

<sup>27</sup> Salva la necessità di valutare tutte le fonti di reddito, compresa la titolarità di una pensione sociale: Cass., 20 gennaio 2006, n. 1203; sui criteri di cui tener conto ai fini della quantificazione: Cass., 14 gennaio 2008, n. 593, *GC*, 2008, 608.

<sup>28</sup> Ne asseriscono la natura assistenziale, senza che occorra lo stato di bisogno: Cass., 17 marzo 1989, n. 1322, *DE*, 1989, II, 329; Cass., 2 marzo 1990, n. 1652, *NGCC*, 1990, I, 400; Cass., S.U., 29 novembre 1990, n. 11420, *FI*, 1991, I, 67; Cass., 11 agosto 1994, n. 7358, *GC*, 1995, I, 2511; Cass., 25 agosto 1998, n. 8427, *GI*, 1999, 690; Cass., 2 luglio 2007, n. 14965; Cass., 12 luglio 2007, n. 15610; Cass., 23 luglio 2008, n. 20352, *DFP*, 2009, 585; Cass., 8 ottobre 2008, n. 24858; Cass., 4 febbraio 2009, n. 2721; circa la decorrenza: Cass., 12 luglio 2007, n. 15611; nel senso che l'assegno deve soltanto garantire un'esistenza libera e dignitosa: T. Parma, 12 novembre 1998, *FD*, 1999, 169.

<sup>29</sup> Cass., 17 aprile 1991, n. 4098, *FI*, 1991, I, 1412; Cass., 14 novembre 2008, n. 27234, *FI*, 2009, 414.

<sup>30</sup> Cass., 4 giugno 1992, n. 6857, *GI*, 1993, I, 1, 338; Cass., 28 ottobre 1994, n. 8912, *FD*, 1995, 14.

<sup>31</sup> Più ampiamente: P. GALLO, *Trattato di diritto civile*, V, *Il contratto*, Torino 2017.

<sup>32</sup> Cass., 10 aprile 1992, n. 4391; Cass., 30 novembre 2007, n. 25010, *FI*, 2008, 1487; si veda inoltre: Cass., 11 dicembre 1990, n. 11788, *GI*, 1992, I, 1, 156: "L'accordo con cui i coniugi, in sede di separazione consensuale, stabiliscono per il periodo successivo al divorzio a favore dell'uno il diritto personale di godimento della casa di proprietà dell'altro è nullo per illiceità della causa".

<sup>33</sup> Cass., 7 settembre 1995, n. 9416, *SJ*, 1996, 232.

<sup>34</sup> Cass., 5 luglio 1982, n. 3993.